

Verbale di Assemblea Straordinaria del 14/02/2024

L'anno 2024, il giorno 14, del mese di Febbraio, alle ore 18:15, presso la sede associativa in via Repoise 86 a Cervarese Santa Croce e contemporaneamente via zoom, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione culturale InformAzioneCrescita – Studi Abilità Umane.

Assume la presidenza dell'Assemblea, la Sig.ra Sonia Casotto, verbalizza la Sig.ra Cinzia Bocchese.

Il Presidente constatato che, l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e tramite mail così come previsto dall'art. 11 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, e che sono presenti n° 60 soci su n° 235 soci iscritti aventi diritto al voto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale che permetterà all'associazione di richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come Associazione di Promozione Sociale. Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 30 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 30 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Al Presidente viene dato il mandato di compiere tutte le pratiche necessarie presso gli uffici competenti, per la registrazione del presente verbale e dell'allegato nuovo statuto, se impossibilitato, sarà un membro del Consiglio Direttivo delegato a presentare la pratica.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Cinzia Bocchese

Il Presidente

Sonia Casotto



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO ENTRATE	
Reg. 15 MAR 2024	S3
Reg. n°	1033
€	ESENTI

Il Funzionario addetto (b)

PAOL - FRANZOSU

Al Presidente viene dato il mandato di compiere tutte le pratiche necessarie presso gli uffici competenti, per la registrazione del presente verbale e della deliberazione, e per la pubblicazione del presente verbale e della deliberazione sul sito internet della Regione Siciliana e della Provincia di Palermo.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

A conclusione della lettura del n. 30 articolo viene posto in votazione presso lo Statuto nella sua interezza.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla delibera, se necessaria.



STATUTO "INFORMAZIONECRESCITA – STUDI ABILITÀ UMANE APS"

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"InformAzioneCrescita–Studi Abilità Umane APS", che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, di promozione sociale APS, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o potranno essere inserite nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Repoise, 86 nel comune di Cervarese Santa Croce (PD).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del comune di Cervarese Santa Croce, deliberata del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione InformAzioneCrescita-Studi Abilità Umane; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle leggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione si propone di:

- Migliorare il benessere della persona, ad ogni età, attraverso la conoscenza, lo studio e l'applicazione delle Abilità Umane (Life skills) il rispetto dell'individuo, dall'accoglienza alla nascita, passando per la cura all'infanzia, l'attenzione al ragazzo, la formazione e lo sviluppo della espressione personale, la coppia, la famiglia, la terza età, il compimento;
- Promuovere l'etica, il rispetto delle diversità e dell'unicità di ogni individuo, creare rete di relazioni nel territorio nella cultura dell'equo valore;
- Offrire sostegno ai genitori che scelgono la crescita personale a la qualità dell'educazione. Favorisce la nascita e lo sviluppo del senso di famiglia attraverso percorsi dedicati ai giovani, alle coppie e ai genitori. Formazione per educatori e volontari, sullo sviluppo delle

Ministero dell'Interno
Dipartimento di Polizia
Ufficio di Polizia
1

abilità umane nell'educazione. Crea il terreno migliore per la nascita, l'accoglienza e lo sviluppo dell' individualità consapevole di ogni persona;



• Promuovere l'incontro, lo studio e lo sviluppo delle eccellenze tra ragazzi, giovani e studenti, attraverso percorsi esperienziali e laboratori didattico-creativi e ricreativi per bambini, ragazzi e giovani atti a sviluppare il senso di equo valore e di rispetto delle diversità e l'educazione alla pace;

Le attività dell'art.5 al comma 1 del D. Lgs. 117/2017 che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d) dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (di cui alla lettera e) dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui alla lettera i) dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera l) dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (di cui alla lettera u) dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (di cui alla lettera v) dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di cui alla lettera w) dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Creare e gestire spazi per la promozione della lettura e la diffusione di testi e libri inerenti la conoscenza, la crescita personale e lo sviluppo delle abilità;
- Promuovere eventi, seminari, conferenze, meeting, workshop, iniziative per la cura del corpo e progetti tematici propri o di terzi atti a sostenere la crescita della persona e il suo benessere;
- Ideare e/o gestire laboratori ricreativi, e esperienziali per bambini, giovani e adulti;
- Offrire spazi e sostegno a famiglie e genitori che attivano progetti educativi innovativi volti alla qualità dell'educazione;
- In modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere e/o offrire sponsorizzazioni e/o prestazioni pubblicitarie, rivendere ai soli associati prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci;



- L'Associazione può gestire strutture sociali, impianti propri o di terzi, strutture o locali dove svolgere le attività promosse dall'associazione stessa o dalla collaborazione con altri enti o associazioni; svolgere attività nei settori sociale, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, assistenziale e sportivo dilettantistico, senza finalità di lucro;
- L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente. Essa potrà instaurare collaborazioni con Enti pubblici o privati per iniziative che siano aderenti ai suoi fini;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, condivisione delle finalità, impegno degli associati, sia nei rapporti personali, sia nei confronti di quanti partecipano alle attività promosse; sull'accettazione e sul rispetto del presente statuto e dei regolamenti definiti dall'Organo di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Gli associati sono coloro che scelgono di aderire alla vita dell'Associazione condividendo le finalità, partecipando alla attività istituzionali.

Si dividono in "Associati" e "Associati Junior" (minorenni). Le domande di ammissione presentate da minorenni (Soci Junior) sono controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, anche nel diritto di voto, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.



Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali, se maggiorenni, e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell' Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo amministrativo;
- diffondere e promuovere le attività e le finalità associative;
- collaborare con risorse di tempo, impegno e conoscenze opportune;
- di tenere una comunicazione etica con tutti i soci e a sostegno dell' Associazione, si impegnano a creare una buona reputazione dell' Associazione e dei progetti esistenti;
- aver cura della sede sociale e degli ambienti dove vengono svolte le attività associative;

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore dei soci, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall' Associazione mediante comunicazione scritta all' Organo amministrativo e il recesso ha effetto immediato.



L'associato che non ha provveduto al versamento della quota associativa secondo l'ammontare, e le modalità entro il termine stabiliti dall' Organo di amministrazione viene dichiarato automaticamente decaduto. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione e l'Organo amministrativo ne prende atto alla prima riunione utile.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dai regolamenti e le delibere degli organi sociali, può essere escluso dall' Associazione. L'esclusione è deliberata dall' Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'esclusione si verifica anche a causa di comportamenti contrastanti con gli scopi associativi e per aver arrecato danni materiali e morali di una certa gravità.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione legale dei conti, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 (L'assemblea)

E' l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli enti aderenti hanno anch'essi diritto ad un voto che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata dal Presidente dell'Associazione, o di chi ne fa le veci a seguito di delibera dell'Organo amministrativo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o mezzo comunicazione scritta spedita o tramite mail o altra modalità telematica tacciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.



L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati aventi diritto. Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno metà più uno degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



L'Organo di amministrazione è composto da un numero che va da un numero dispari che va da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- delibera l'istituzione di sedi o sezioni secondarie, in Italia e all'estero;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'Organo di amministrazione o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'Organo di amministrazione provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell'organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'Organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea degli associati per nuove elezioni.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di amministrazione.

Ministero delle
Finanze

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabili, e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio, dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto agli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall' art. 31 del I D.L.gs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli enti aderenti tenuto a cura dell' Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dall'associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia dall'1 gennaio di ogni anno e si conclude il 31 dicembre. E' redatto ai sensi dell'articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consultivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.



ART. 26
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale e extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

